

Protocollo dispersione scolastica

Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

In ottemperanza alla Legge N. 159/2023 “Decreto Caivano” e Obbligo scolastico, la scuola è tenuta a un controllo rigoroso della frequenza scolastica individuando gli alunni inadempienti, gli alunni con elevato numero di assenze ingiustificate ovvero alunni “predisposti a rischio”. Si avverte, pertanto, la necessità, nel ricordare il ruolo della Scuola a presidio della sana crescita degli alunni, di ribadire che la dispersione non si identifica solo ed esclusivamente con bocciature e abbandoni, ma questi segnali devono essere considerati come un fenomeno ben più complesso di perdita di efficacia e di continuità dell’azione formativa.

I coordinatori di classe, nel corso dell’intero anno scolastico, sono tenuti a segnalare al Dirigente scolastico, compilando l’apposito modulo allegato, i nominativi degli alunni assenti per 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. **Sono considerate come presenze le assenze dovute a malattia attestata da certificazione medica consegnata in copia cartacea al coordinatore di classe.**

Chiarimenti riguardanti la gestione delle assenze degli studenti

Per la validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli studenti nella Scuola secondaria di I grado, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, come stabilito dall’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 e modifiche successive. Deroche motivate a tale requisito possono essere concesse dal Collegio dei docenti in casi eccezionali, a patto che le assenze non compromettano la possibilità di valutazione. La mancata ammissione alla classe successiva o all’esame finale è determinata dall’impossibilità di valutazione, previa verifica e verbalizzazione da parte del Consiglio di classe.

Nella Scuola secondaria di primo grado, l’orario annuale personalizzato obbligatorio prevede un totale di 990 ore, basato su un calcolo di 30 ore settimanali per 33 settimane di lezione. Per garantire la validità dell’anno scolastico, ogni studente deve assicurare una presenza minima pari a tre quarti di queste ore, equivalenti a circa 742 ore. Questo significa che il limite massimo di assenze consentite si attesta a un quarto dell’orario annuale, ovvero 247,50 ore, che corrispondono a 41 giorni di lezione.

Per gli alunni del corso musicale il monte ore annuale è di 1089 ore, basato su un calcolo di 33 ore settimanali per 33 settimane di lezione. Per garantire la validità dell'anno scolastico, ogni studente deve assicurare una presenza minima pari a tre quarti di queste ore, equivalenti a circa 817 ore. Questo significa che il limite massimo di assenze consentite è equivalente a 272 ore.

Per la valutazione degli studenti, è indispensabile che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di lezione, non eccedendo il limite massimo di assenze consentite. In base all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004 e successive modifiche, le Istituzioni scolastiche hanno la facoltà di stabilire deroghe motivate a questo limite solo in casi eccezionali.

Tali deroghe devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti, a patto che le assenze complessive non influiscano negativamente sulla capacità di valutare gli studenti. L'impossibilità di procedere alla valutazione determina la non ammissione dello studente alla classe successiva o all'esame finale del ciclo, con una verifica preliminare e la dovuta verbalizzazione da parte del Consiglio di classe.

Le deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati sono le seguenti:

- assenze per ricovero ospedaliero con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative motivate da patologie o terapie che deprimono il sistema immunitario che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite a un giorno);
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica stabilito dal SSN;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate da Federazioni/enti riconosciuti dal CONI;
- assenze per gli alunni che, per ragioni familiari, devono recarsi all'estero, durante l'anno scolastico (ad. Es.: figli di immigrati, o di italiani che lavorano all'estero).

- **Assenze per malattia, giustificate da certificato medico**

Si precisa, inoltre, che:

- le assenze vengono calcolate in ore, includendo anche ritardi e uscite anticipate, rispetto all'orario regolare di lezione;
- è obbligatorio giustificare tutte le assenze degli alunni;
- le attività pomeridiane facoltative comprendenti le ore dedicate a progetti, concorsi, uscite didattiche e altre attività facoltative pomeridiane non sono incluse nel conteggio del monte ore annuale personalizzato obbligatorio;
- le assenze causate da provvedimenti disciplinari non sono soggette a deroghe.

Vademecum per i docenti

- A) Il coordinatore, coadiuvato da tutti i docenti del Consiglio di classe, verificherà periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenti un rischio per la validità dell'anno (quindici giorni anche non consecutivi nel corso di tre mesi).**
- B) Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno scolastico e la data del termine delle lezioni.**
- C) Verificato il numero delle assenze, il coordinatore provvederà a contattare telefonicamente (dal telefono della scuola) per informare la famiglia sul numero delle assenze e su eventuali assenze non giustificate.**
- D) Il coordinatore è tenuto a compilare il modulo del fonogramma in ogni sua parte e a inoltrarlo via e-mail all'attenzione del Dirigente scolastico (mail: ssic84000b@istruzione.it), anche se i genitori non si dovessero rendere reperibili, poiché la chiamata deve essere tracciata e protocollata dalla segreteria.**
- E) Unitamente al fonogramma dovrà essere compilato e inviato il modulo in segreteria che attesti il numero di ore di assenza dell'alunno solo se l'intervento del coordinatore con i genitori/tutori non dovesse essere risolutivo e persistesse il rischio di dispersione.**

A tal fine si allega:

1) fonogramma,

2) modulo segnalazione mancata frequenza alunni/e.

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti al monitoraggio delle assenze degli alunni con le stesse modalità indicate per la Scuola Secondaria.